

mercato. Inoltre, la sezione 300 della SFO definisce le responsabilità penali per i soggetti che mettono in atto, in un'operazione su titoli, comportamenti, dispositivi o sistemi ingannevoli o fraudolenti con intenzioni fraudolente o ingannevoli. La sezione 384 della SFO stabilisce la responsabilità penale per i soggetti che deliberatamente o in modo avvertato forniscono informazioni false o ingannevoli alla SFC o al controllore del mercato riconosciuto. Nel caso in cui una società sia riconosciuta colpevole di un reato, la sezione 390 della SFO estende la responsabilità penale a tutti i funzionari della società che abbiano permesso la commissione del reato, siano stati conniventi o abbiano agito in modo sconsiderato in relazione alla stessa.

- (22) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (23) Si può concludere inoltre che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le società di gestione del mercato riconosciute che operano a Hong Kong sotto la vigilanza della SFC è conforme alle quattro condizioni in materia di disposizioni legislative e di vigilanza e che, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.
- (24) Poiché un numero significativo di azioni emesse dall'UE, che sono ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi di negoziazione dell'UE, sono negoziate anche in sedi di negoziazione di Hong Kong, le sedi di negoziazione di Hong Kong fungono spesso da centri di liquidità aggiuntivi per tali azioni emesse dall'UE. Questo consente alle imprese di investimento dell'UE di negoziare azioni emesse dall'UE ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi dell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE. Il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong consentirebbe alle imprese di investimento dell'UE di continuare a negoziare le azioni emesse nell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE.
- (25) La presente decisione si basa su dati che dimostrano che, nel complesso, la negoziazione dell'UE in una serie di titoli ammessi alla negoziazione in società di gestione del mercato a Hong Kong ha una frequenza tale per cui le imprese MiFID non potrebbero beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero significativo di azioni ammesse alla negoziazione a Hong Kong.
- (26) La decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per assicurare un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e la SFC.
- (27) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle società di gestione del mercato riconosciute che si applicano a Hong Kong al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (28) La Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Eventuali riesami potrebbero comportare l'abrogazione della presente decisione.
- (29) Poiché il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (30) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza della regione amministrativa speciale di Hong Kong che si applica alle società di gestione del mercato riconosciute ivi autorizzate, di cui all'allegato della presente decisione, è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.

